

Club alpino Italiano



Sezione di Castiglione delle Stiviere

STATUTO

TITOLO I**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1**

È costituita dal 23/05/1975 l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Castiglione delle Stiviere" e sigla "CAI Sezione di Castiglione delle Stiviere" con recapito postale C.P. 105 in Castiglione delle Stiviere (MN). Essa è ente non commerciale di tipo associativo, è soggetto di diritto privato, è stata riconosciuta con delibera del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano nel corso della riunione tenutasi a Milano il 17 gennaio 1976.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Lombardia del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti alla Sezione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II**SCOPI E FUNZIONI****Art. 3**

La Sezione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale, perseguendo finalità di solidarietà sociale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI nonché dello statuto sezionale, la Sezione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche,

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "La Piccozza" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede della Sezione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- k) a costituire una dotazione di materiale alpinistico ad uso della Sezione e per lo svolgimento delle attività didattiche.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che siano in contrasto con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO III**SOCI****Art. 6**

I soci della Sezione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, come stabilito dallo Statuto del CAI.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo.

Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione decide sulla ammissione. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e si obbliga ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10

Il socio è tenuto a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, come nuovo socio, comprensiva del costo della tessera;
- b) la quota associativa annuale è comprensiva del contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c) del comma precedente devono essere versate alla Sezione entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo il rimborso delle sole spese di missione.

Art. 12

La qualità di socio cessa per morte, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare con le modalità stabilite dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tiene un contegno contrastante con i principi informativi dall'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso secondo le disposizioni del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IV**Capo 1°****ORGANI DELLA SEZIONE****Art. 14**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle sole spese di missione. Devono essere conferite a soci maggiorenni, ordinari e familiari, iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti. Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili escluso il Presidente uscente che è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

TITOLO IV**Capo 2°****ASSEMBLEA****Art. 16**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- determina la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma della Sezione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulla alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto della Sezione in unica lettura;

- delibera lo scioglimento della Sezione adottando le procedure operative stabilite dal Regolamento Generale del CAI;
- delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali come previsto dall'art. 18.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno e senza indugio quando ne fa richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e nei casi previsti dal Regolamento Generale del CAI.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Non è consentita la rappresentanza per delega. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno due ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la

modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

I soci aventi diritto al voto possono esprimere fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed una preferenza per l'elezione dei Revisori.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto sezionale non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

TITOLO IV

Capo 3°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone di nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Tesoriere,

- il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà o meno della metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dello statuto sezionale;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e settantacinquennali;
- stabilisce la quota di ammissione.

TITOLO IV

Capo 4°

PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e la firma sociale:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale per l'approvazione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, il caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

TITOLO IV

Capo 5°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

TITOLO IV

Capo 6°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta l'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Art. 33

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi di soci, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con lo statuto sezionale. I componenti delle commissioni e dei gruppi operano a titolo gratuito salvo il rimborso delle sole spese di missione.

È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 34

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire uno o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Raggruppamento regionale.

I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto della Sezione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti,

deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36

Il bilancio deve disporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37

I fondi liquidi della Sezione, che non sono necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

Art. 38

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Lombardia CAI (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Lombardia CAI (GR). Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento dalle sue sottosezioni. Queste, ove si verifichino le condizioni previste dal Regolamento Generale del CAI, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione a Club Alpino Italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

È comunque escluso qualsiasi reparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39

Le controversie fra i soci o fra soci e organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al

parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non sia adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci
- Il Raggruppamento Lombardia CAI per le controversie fra soci ed organi della Sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 40

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione dello statuto sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo le disposizioni del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

L'adeguamento dell'ordinamento della Sezione alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Il presente statuto, aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci della Sezione tenuta il 07 aprile 2017, è stato emendato ed approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI nella sua riunione del 24 marzo 2018.